

Allegato "A"
alle deliberazioni di C.C.
N. 11 del 12/4/2012

COMUNE di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
(Provincia di VENEZIA)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune di San Michele al Tagliamento istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, hanno il domicilio fiscale. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote di compartecipazione della addizionale, da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, in conformità con quanto stabilito dall'art.1, quarto comma, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 13, comma 16, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, sono differenziate per scaglioni di reddito nelle seguenti misure:

- da 0 a 15.000	aliquota dello 0,18%
- da 15.000,01 a 28.000	aliquota dello 0,20%
- da 28.000,01 a 55.000	aliquota dello 0,40%
- da 55.000,01 a 75.000	aliquota dello 0,60%
- oltre 75.000,01	aliquota dello 0,80%
2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4

ESENZIONI

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 (quindicimila /00), l'addizionale si applica al reddito complessivo, secondo i criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento, .

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 20 dicembre medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16 del D. Lgs. 388/2000.